



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale  
Area Gestione delle Risorse Umane  
Settore Affari Generali del Personale

Rep. n. \_\_\_\_//\_\_\_\_ - Prot. N. **5037** Allegati //  
Anno **2011** tit. **VII** cl. **8** fasc. **4**

**06.02.2019**

A tutto il Personale di Ateneo

MAIL ISTITUZIONALE

**OGGETTO:** **Novità in materia previdenziale 2019** – Legge di Bilancio 2019 (*Legge n. 145 del 30.12.2018*) ([Decreto-legge n. 4 del 28.01.2019](#)) ([Circolare INPS n. 11 del 29.01.2019](#))

Il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2019, introduce disposizioni urgenti in materia di pensioni.

Le principali novità sono le seguenti:

## **PENSIONE CON “QUOTA 100” (ART. 14)**

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)*

Si tratta di una nuova modalità di accesso alla pensione anticipata, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, prevista per tutti i lavoratori iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) ed alle forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS, nonché agli iscritti alla Gestione separata INPS. Questa possibilità potrà essere esercitata anche in data successiva purché i requisiti siano maturati anteriormente il 2019 o entro il 2021, conseguendo la decorrenza del trattamento pensionistico all'apertura della c.d. “finestra” di seguito spiegata.

### • **REQUISITI MINIMI**

I requisiti minimi richiesti per accedere alla prestazione sono: almeno **62 anni di età anagrafica** e **38 anni di anzianità contributiva** versata o accreditata a qualsiasi tipo = “Quota 100”.

Il requisito dell'età (62 anni) resta fisso nel triennio in quanto non soggetto agli incrementi per la speranza di vita.

Il requisito contributivo (38 anni), può essere perfezionato anche mediante l'istituto del “Cumulo” ai sensi della *Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ss.mm.ii* (cfr [Circolari INPS n. 103 del 23.06.2017](#) e [n. 140 del 12.10.2017](#)) ovvero utilizzando tutti e per intero i periodi assicurativi non coincidenti versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.

I dipendenti non dovranno essere già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.

### • **DECORRENZA – “FINESTRA SEMESTRALE”**

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in epigrafe, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile della pensione dal 1° agosto 2019.

Coloro che perfezionano i requisiti dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile della pensione trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti (cd. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2019.

Per i dipendenti delle Università (gestione esclusiva AGO), la prima decorrenza utile del predetto trattamento è da intendersi dal primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

Invece, il trattamento pensionistico perfezionato mediante l'istituto del “Cumulo” decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa “finestra”.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale  
Area Gestione delle Risorse Umane  
Settore Affari Generali del Personale

- **DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO**

La domanda di dimissioni per collocamento a riposo con “Quota 100” deve essere presentata all’Amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

Inoltre, il dipendente dovrà presentare domanda di pensione telematica INPS, nelle modalità indicate con Messaggio INPS n. 395 del 29.01.2019, almeno 6 mesi prima della decorrenza per consentire all’Ente previdenziale di erogare il trattamento pensionistico senza soluzione di continuità con l’ultimo stipendio percepito dall’Amministrazione, fermo restando il pagamento degli arretrati a partire dalla data di decorrenza della pensione.

- **INDICAZIONI**

Nel rispetto della campagna informativa INPS “Operazione Estratto Conto” sul consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, consigliamo ai dipendenti interessati alla pensione “Quota 100” di consultare il proprio estratto contributivo INPS, mediante il PIN DISPOSITIVO personale oppure rivolgendosi direttamente all’INPS ovvero ai Patronati, CAF e altri soggetti abilitati alla intermediazione di servizi INPS.

Nel caso si riscontrassero incongruenze o scoperture nei periodi di servizio (prestati e/o riconosciuti) e nelle retribuzioni invitiamo a provvedere alla richiesta telematica all’INPS di variazione della posizione assicurativa (RVPA) mediante il PIN DISPOSITIVO personale oppure rivolgendosi ai Patronati, CAF e altri soggetti abilitati alla intermediazione di servizi INPS. Tale operazione darà impulso alle attività di verifica e correzione di eventuali anomalie da parte dell’INPS che provvederà a richiedere alle Amministrazioni coinvolte la sistemazione e certificazione dei servizi (prestati e/o riconosciuti) e/o degli imponibili pensionistici (eliminazione della nota 18 dell’estratto conto).

Inoltre, chiediamo di trasmettere l’eventuale copia della domanda di RVPA INPS al *Settore Affari Generali del Personale* per acquisirla nel fascicolo pensionistico, anche tramite mail: [agper@strutture.univaq.it](mailto:agper@strutture.univaq.it)

- **INCUMULABILITÀ CON REDDITI DA LAVORO**

La pensione “Quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, svolto anche all’estero, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione del requisito anagrafico previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, adeguato agli incrementi della speranza di vita. Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

Tale incumulabilità non si applica per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui (cfr Circolare INPS n. 9 del 22.01.2004). Il superamento di detto limite reddituale annuo comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione di produzione del suddetto reddito. Nel caso di superamento del citato limite reddituale nell’anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito.

Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti dei titolari di pensione “Quota 100” nonché per esempi esplicativi si rimanda alla Circolare INPS n. 11 del 29.01.2019.

**RIDUZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTE DALL’ETÀ ANAGRAFICA. DECORRENZA CON FINESTRE TRIMESTRALI (ART. 15)**  
*(Disposizioni in materia di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

- **REQUISITI**

Il decreto prevede il blocco degli adeguamenti del requisito contributivo alla speranza di vita per le pensioni anticipate, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale  
Area Gestione delle Risorse Umane  
Settore Affari Generali del Personale

Pertanto, per detto periodo i requisiti contributivi sono:

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo tornerà ad essere adeguato agli incrementi della speranza di vita.

- **DECORRENZA - “FINESTRA TRIMESTRALE”**

In sede di prima applicazione, coloro che hanno maturato i predetti requisiti, anche cumulando, dal 1° al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Invece, per i soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, dal 30 gennaio 2019 è stabilito che il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione del suddetto requisito (cd. finestra).

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, *cumulando* i periodi assicurativi ai sensi della *legge n. 228 del 2012*, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa “finestra”.

Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo vigente non si applica la c.d. finestra.

Si chiarisce che ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica, diversi da quelli previsti dall'articolo 24, comma 10, in argomento, (**es. pensione in totalizzazione**) continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui *all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*.

## OPZIONE DONNA (ART. 16)

- **REQUISITI**

L'opzione donna consente l'accesso anticipato alla pensione, determinata con il sistema di calcolo contributivo, alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva, a qualsiasi titolo versata o accreditata, di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

- **DECORRENZA - “FINESTRE”**

La decorrenza di questo trattamento pensionistico continua ad essere regolamentata dalle disposizioni contenute *dall'art. 12 della Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.*

Pertanto, si consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 31 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

- **CONSIDERAZIONI**

Poiché questa tipologia di pensionamento prevede il passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo rispetto a quello misto/retributivo, eventualmente spettante, prima di optare si consiglia di effettuare simulazioni rivolgendosi direttamente all'INPS ovvero ai Patronati, CAF e altri soggetti abilitati alla intermediazione di servizi INPS.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale  
Area Gestione delle Risorse Umane  
Settore Affari Generali del Personale

## LAVORATORI PRECOCI (ART. 17)

**Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci.**

Anche per i lavoratori c.d. precoci ([cfr Circolare INPS n. 33 del 23.02.2018](#)), di cui *all'art 1 comma 199 della Legge n. 232/2016*, è previsto il blocco degli adeguamenti dei requisiti alla speranza di vita per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2026.

Per il suddetto periodo il requisito contributivo previsto per conseguire la pensione anticipata è di **41 anni**. A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo tornerà ad essere adeguato agli incrementi della speranza di vita.

I lavoratori che maturano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorso 3 mesi dalla maturazione dello stesso.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche *cumulando* i periodi assicurativi ai sensi della *legge n. 228/2012*, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

## APE SOCIALE (ART. 18)

Il periodo di sperimentazione dell'APE sociale ([cfr Circolare INPS n. 34 del 23.02.2018](#)) è posticipato al 31 dicembre 2019.

L'INPS ha fornito in merito le prime indicazioni con [Messaggio INPS n. 402 del 29.01.2019](#), seguito dalla [Circolare n. 15 del 01.02.2019](#) contenente le istruzioni in merito.

## TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ART. 19)

Viene prorogato a tutto il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione per le contribuzioni INPDAP non versate.

## FACOLTÀ DI RISCATTO DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE (ART. 20)

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti alle diverse gestioni previdenziali dell'INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 che si collocano tra il primo e l'ultimo contributo presente nella gestione di riferimento, non soggetti ad obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione versata e accreditata presso forme di previdenza obbligatoria.

Il riscatto può essere effettuato nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

L'eventuale successivo accredito di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996 (per esempio contribuzione figurativa per servizio militare e/o maternità, riscatto della laurea o altre), determinerà l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato e la restituzione dell'onere.

- **ONERE**

L'onere di riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% in cinque annualità.

Il versamento dell'onere di riscatto potrà essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 60 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro e senza interessi.

Nel caso in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la liquidazione immediata della pensione diretta o indiretta o per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, l'onere di riscatto complessivo, ovvero l'eventuale importo delle rate ancora non versate, deve essere corrisposto in unica soluzione.

Si resta in attesa della pubblicazione della relativa circolare INPS illustrativa.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale  
Area Gestione delle Risorse Umane  
Settore Affari Generali del Personale

- **RISCATTO CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO (COMMA 6)**

Viene introdotta una nuova forma di riscatto della laurea, integrando l'art. 2 del D.Lgs n. 184/1997. La facoltà di riscatto degli anni di studio universitari viene data fino al compimento del 45° anno di età ed è valida solo per i lavoratori nel sistema contributivo "puro" (privi di contribuzione al 31 dicembre 1995). Questo riscatto vale solo per aumentare l'anzianità contributiva e non per determinare il calcolo della pensione (misura).

L'onere di riscatto è favorevole in quanto è determinato tenendo conto di un imponibile minimo previsto per il versamento dei contributi previdenziali.

Si resta in attesa della pubblicazione della relativa circolare INPS illustrativa.

## ANTICIPO DEL TFS (ART. 23)

I lavoratori che accedono alla pensione "Quota 100" conseguono il diritto alla decorrenza dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge Fornero, adeguati in base alla speranza di vita. A tal riguardo, si resta in attesa della conversione del Decreto-legge e della pubblicazione delle relative circolari INPS.

Inoltre, tutti coloro che accedono alla pensione con "Quota 100" o in base ai requisiti previsti dalla Legge Fornero potranno chiedere un finanziamento alle banche o agli intermediari finanziari che aderiranno ad un apposito accordo quadro, da stipulare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di una somma massima di 30.000 euro, ovvero di un importo minore qualora l'indennità di fine servizio maturata sia di importo inferiore a detta cifra.

Le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Si resta in attesa della pubblicazione della relativa circolare INPS illustrativa.

## DETASSAZIONE TFS (ART. 24)

E' introdotta una riduzione dell'irpef da applicare sull'imponibile del trattamento di fine servizio per un importo non superiore a 50.000 euro, variabile dall'1,5% al 7,5%, differenziato in base agli anni di attesa per il pagamento della prestazione.

Si resta in attesa della pubblicazione della relativa circolare INPS illustrativa.

L'Aquila **06.02.2019**

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Dott. Pietro Di Benedetto)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.